

« Nulla vieta però alle Commissioni mediche che, in casi speciali, esse possano richiedere documenti sui precedenti dei visitandi a quelle autorità sanitarie che ebbero a giudicarli.

« Deve infine aggiungersi che questo Ministero ha avuto cura di comporre le Commissioni mediche con elementi i quali diano maggiore affidamento per capacità tecnica, praticità del servizio ed oculatezza nel disimpegnarlo, stabilendo che, quando lo credano necessario, i colleghi possono sentire i pareri degli specialisti o dei consulenti dei corpi di armata.

« Relativamente alla proposta di assegnare ad altre armi (artiglieria, cavalleria e genio) gli ufficiali di fanteria, per i quali esiste dubbio che il ritorno in servizio possa dar luogo al ripristinarsi di forze morbose scomparse col riposo o con lunghe cure, si osserva che il servizio incondizionato in tutte le armi offre disagi non lievi, per cui occorrono condizioni di salute atte a superarli, mentre più giusto sembra il criterio adottato già da tempo e cioè che coloro, i quali non abbiano la completa idoneità fisica per servizio incondizionato debbano essere adibiti — secondo le loro condizioni di salute — a servizio territoriale in zona di guerra o fuori zona di guerra o a servizi sedentari, lasciando così che ogni ufficiale possa continuare a prestare un'opera proficua, sebbene ridotta, con quella competenza già acquisita nel servizio precedentemente prestato.

« Il ministro
« ALFIERI ».

Montemartini. — *Al ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere se sia a sua cognizione che il pretore dei mandamenti di Garlasco, Sannazzaro dei Burgondi e Cava Manara, persista nel ritenere il decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1º giugno 1917, n. 128, come andante in attività quindici giorni dopo la pubblicazione e cioè il 16 giugno 1917, e ciò in urto con la precisa dizione dell'articolo 25 del decreto medesimo il quale stabilisce l'andata in vigore dal giorno dopo la pubblicazione e cioè dal 2 giugno 1917 ».

RISPOSTA. — « In merito a quanto forma oggetto dell'interrogazione, è risultato che il pretore di Garlasco ammette di essere effettivamente incorso in errore con l'aver affermato in qualche sentenza della

Commissione arbitrale per la decisione delle controversie relative ai contratti agrari che il decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 781, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 1º giugno successivo, fosse andato in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione e cioè il 16 giugno, mentre esso entrò in vigore il 2 stesso giugno, per il testuale disposto dell'articolo 25 del decreto medesimo. Sembra peraltro che tale errata affermazione non abbia in concreto arrecato danno ad alcuna delle parti.

« Ad ogni modo, si è incaricato il procuratore generale di Casale di rivolgere un'avvertenza al pretore di Garlasco affinché errori del genere di quelli ora lamentati non abbiano a ripetersi ».

« Il sottosegretario di Stato
« PASQUALINO-VASSALLO ».

Nuvoloni. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se riconosca giusto, doveroso ed anche utile, ai fini della maggiore resistenza e disciplina, adottare per i valorosi soldati nostri quel trattamento che da molto tempo è praticato con grande vantaggio in Francia ed in Inghilterra, e cioè disporre che i nostri militari, ogni quattro mesi di permanenza in zona di operazione, abbiano dieci giorni di licenza ».

RISPOSTA. — « Il Comando Supremo a modificazione delle disposizioni precedentemente in vigore ha di recente disposto che le licenze ordinarie possano essere concesse dopo un periodo minimo di quattro mesi di permanenza alla fronte. Epperò i militari mobilitati, potranno godere di due licenze nell'anno 1918, considerandosi l'anno stesso diviso per le licenze in due periodi: 1º gennaio-30 giugno e 1º luglio-31 dicembre.

« La durata complessiva delle licenze (non compresi i viaggi) è di 25 giorni.

« Con tali disposizioni si sono conciliati, nei limiti del possibile, gli interessi privati e gli affetti famigliari con le imprescindibili esigenze della guerra, le quali impongono di mantenere costantemente in efficienza i singoli reparti e di non ingombrare eccessivamente la rete ferroviaria ».

« Il ministro
« ALFIERI ».

Scalori. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere — dato che si sono avvantaggiati negli avanzamenti: 1º gli ufficiali esclusi definitivamente o temporaneamente